

104.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3205	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3199
Disegno di legge di conversione n. 2599:		(Ordini del giorno)	3201
(Articolo unico)	3187	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	3177
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	3187	Ministro del tesoro:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	3188	(Trasmissione di documento)	3205
(Emendamenti)	3191	Missioni vevoli nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1996	3205
(Ordini del giorno)	3193	Presidenza del Consiglio dei ministri:	
Disegno di legge di conversione n. 2421:		(Trasmissione di documento)	3205
(Articolo unico)	3197	Risposte scritte ad interrogazioni:	
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	3197	(Annunzio)	3205
(Articoli del relativo decreto-legge)	3197		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanze e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

quali urgenti misure siano state adottate o si intendano adottare a favore della città e della provincia di Crotona, colpite da eventi alluvionali di fortissima intensità, con danni alla produttività della zona ed alle attività economiche in genere, ed in particolare all'agricoltura, che hanno, purtroppo, fatto registrare anche una vittima, oltre che gravissime conseguenze al sistema viario dell'intera provincia;

se non si ritenga necessario e doveroso riconoscere alla intera regione Calabria lo stato di calamità naturale, in relazione alle piogge alluvionali che flagellano da qualche settimana l'intero territorio della regione, con gravissimi disagi per le popolazioni e per le loro attività e con danni al sistema delle comunicazioni, alla insufficiente rete viaria interna, all'agricoltura ed alla trasformazione dei suoi prodotti, al sistema dei trasporti e, in genere, alla vita civile dell'intera collettività calabrese.

(2-00247) « Valensise, Aloï, Bergamo, d'Ip-polito, Filocamo, Fino, Galati, Napoli, Matacena ».

(16 ottobre 1996).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

nelle giornate del 13 e 14 ottobre 1996 l'ondata di maltempo scatenatasi a Crotona è stata di eccezionale violenza, tale da provocare due morti, cinque dispersi e tantissimi feriti;

ha distrutto intere zone abitate, ha letteralmente cancellato tutte le attività produttive dell'intera zona industriale, ha arrecato danni ingentissimi a tutte le attività artigianali della città;

l'agricoltura, e l'intero comparto produttivo conseguente, è ormai solo un ricordo per gli addetti del settore;

gli straripamenti del fiume Esaro e del torrente Passovecchio hanno altresì provocato il crollo degli unici due ponti stradali che consentono l'entrata e l'uscita dell'intera città e di tutti quei cittadini della provincia che gravitano nell'orbita di Crotona;

il perdurare della mancanza d'acqua potabile e dell'assenza dell'energia elettrica potrebbe ancor più aggravare la situazione igienico-sanitaria, tanto più se si considera che l'ospedale civile, unico per una popolazione di duecentoventimila abitanti, non trova un pieno e puntuale uso per l'assenza appunto di energia, indipendentemente dall'opera e dall'abnegazione degli operatori sanitari;

Crotona e la sua provincia sono detentori del primato di disoccupazione (trentatré per cento) e risultano agli ultimi posti per reddito *pro capite*; la popola-

zione attiva al lavoro è di diciottomila unità e quanti in libertà sono circa novemila —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per aiutare una zona ed una popolazione già duramente colpite.

(2-00248) « Gaetani, Olivo, Bova, Oliverio, Palma, Caccavari ».

(17 ottobre 1996).

ALOI, VALENSISE, NAPOLI, FILOCAMO e FINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno con l'incarico per il coordinamento dalla protezione civile, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

un'ondata eccezionale di maltempo, con un pesante nubifragio, nei giorni 3 e 4 ottobre 1996 si è abbattuta sulla città di Reggio Calabria e su tutto il territorio calabrese, provocando gravi danni alle strutture viarie, come nel caso delle zone di Palmi, Gioia, Scilla e Villa S. Giovanni e sulle fasce tirrenica e ionica da Reggio Calabria fino a Monasterace. Si è registrata la presenza di frane, smottamenti ed allagamenti vari che hanno causato l'interruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada statale n. 101, senza menzionare l'interruzione del traffico ferroviario nella tratta Gioia-Palmi, mentre nella città di Reggio Calabria, ed in particolare in quartieri come Vito, Archi, S. Caterina, Sbarre e Catona e Gallico, si è verificata tutta una serie di allagamenti, smottamenti e persino ostruzioni di gallerie, come quella nel rione Spirito Santo, da cui sono derivati danni ingenti alle attività produttive e persino alle stesse abitazioni, nonché alle strutture economiche cittadine —:

quali iniziative e provvedimenti immediati e tempestivi il Governo intenda adottare di fronte a fatti di tale grave portata che, tra l'altro, nella piana di

Gioia Tauro, ed in particolare nella zona di Rosarno, hanno provocato danni ingenti alle colture agrumicole;

se non ritenga, di concerto con la regione Calabria, di dover dichiarare in provincia di Reggio Calabria ed in tutta la Calabria, lo stato di « calamità naturale », consentendo così di sopperire ai danni ingenti provocati dal suddetto evento calamitoso. (3-00293)

(8 ottobre 1996).

ALOI, FILOCAMO e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è verificato un grave, disastroso nubifragio che ha colpito nei giorni 14 e 15 ottobre 1996 l'Italia, la Calabria, e in particolare la città di Crotona, che ha subito danni ingentissimi per oltre cento miliardi, così come quantificato dalla giunta regionale della Calabria, con interruzione della strada statale n. 106 e della linea ferroviaria che collega Taranto a Reggio Calabria, senza tacere la distruzione di numerose abitazioni, causando la morte di due cittadini e numerosi dispersi a causa dello straripamento del fiume Esaro, che ha inondato tutta la città di Crotona, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato in termini di danneggiamenti e di distruzioni di case, terreni e strutture produttive;

quali iniziative intenda assumere il Governo per accertare tempestivamente l'entità dei danni subiti dalla viabilità di infrastrutture e strutture della città di Crotona e per disporre immediate provvidenze di ordine finanziario, di modo che si possa venire incontro alla legittima attesa delle popolazioni interessate, la cui situazione è oltremodo drammatica (decine di migliaia di persone alluvionate, alberghi occupati da senz'altro, fabbriche ferme, scuole chiuse), contribuendo così al ritorno delle attività produttive ed a condizioni di vivibilità di una città da poco legittimamente assunta a capoluogo di una nuova provincia. (3-00346)

(17 ottobre 1996).

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi una grave ondata di maltempo, con nubifragi e piogge forti ed insistenti, ha colpito la Calabria, provocando gravissimi danni alle produzioni agricole, alle infrastrutture viarie, ai centri abitati, alle attività artigianali e commerciali;

martedì 8 ottobre 1996 nubifragi e mareggiate si sono ripetuti ed hanno ulteriormente aggravato la situazione;

in particolare, il versante ionico-calabrese ha subito notevoli danni alla viabilità primaria e secondaria, ed in molti comuni le produzioni agricole sono state gravemente compromesse, il territorio è stato interessato da dissesti e da frane e la strada statale n. 106 (E 90), che collega Taranto con Reggio Calabria, è rimasta interrotta per molte ore —:

quali urgenti iniziative e provvedimenti intenda adottare;

se non ritenga necessario dichiarare lo stato di calamità naturale. (3-00306)

(10 ottobre 1996).

D'IPPOLITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di ieri un gravissimo nubifragio (con lo straripamento dei fiumi Esaro e Passovecchio, che hanno invaso abitazioni e luoghi di lavoro) ha colpito la città di Crotona;

a tutt'oggi è difficile quantificare l'entità dei danni, che già comunque appare elevatissima;

molti risultano i dispersi e già accertati alcuni morti, anche se non ne risulta ancora precisato il numero;

sono bloccati tutti i poli industriali dell'area (Enichem, Pertusola), con grave sospetto di pregiudizi permanentemente arrecati;

Crotona, già identificata come « area di crisi », con seri problemi di sviluppo, oltre che di mantenimento di livelli occupazionali assai precari, rischia il completo collasso;

già la regione Calabria, a seguito di recenti e gravissimi eventi alluvionali che hanno interessato l'intero territorio, ha sollecitato il Governo ad attivare i meccanismi connessi al riconoscimento dello stato di calamità naturale nella regione;

già con numerose interrogazioni i parlamentari calabresi hanno richiesto adeguati ed urgenti interventi a sostegno delle popolazioni danneggiate —:

se non ritenga ormai indifferibile la dichiarazione dello stato di calamità per la regione Calabria;

se non ritenga utile l'immediata nomina di un'apposita commissione tecnica, capace di stimare i danni ivi provocati e l'entità del finanziamento necessario al fine di impedire, con riferimento proprio all'area di Crotona, il completo blocco dell'economia nonché di avviare nell'intera regione il recupero delle singole aree interessate dagli eventi calamitosi verificatisi, con ciò evitando, altresì, possibili ripercussioni sul piano della giustizia e della pace sociale;

se non ritenga opportuno intervenire con decreto per lo stanziamento di un fondo straordinario diretto ad affrontare l'emergenza Crotona e, più in generale, l'emergenza creatasi in Calabria per i sovraccitati fatti calamitosi del tutto imprevedibili;

se non ritenga opportuno estendere alla regione Calabria i provvedimenti già adottati per analoghe situazioni nella regione Piemonte. (3-00330)

(15 ottobre 1996).

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le calamità naturali del 4 e 5 ottobre 1996, che hanno causato gravissimi danni sull'intero territorio della provincia di Reggio Calabria, così come è stato constatato dal sottosegretario di Stato, professor Franco Barberi, immediatamente portatosi sui posti interessati dalla alluvione, hanno causato la esondazione dei torrenti Calabrò e Iona nel territorio del comune di Varapodio;

le strutture murarie di contenimento esistenti sugli argini sono state demolite dai torrenti in piena e i danni alle colture sono stati elevatissimi —:

se siano a conoscenza di tali fatti;

se siano state effettuate stime dei danni sulle strutture sia pubbliche che private, e come si intenda procedere nell'immediatezza per ripulire l'alveo dei torrenti, consentendo così il regolare deflusso delle acque, ripristinare le strutture danneggiate e risarcire i proprietari dei gravi danni subiti. (3-00434)

(7 novembre 1996).

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

l'alluvione del 4 e 5 ottobre 1996 ha provocato gravissimi danni alla cittadina di Palmi, seconda per importanza, dopo il capoluogo, della provincia di Reggio Calabria;

migliaia di metri cubi di fango hanno invaso il centro della città, travolgendo auto, invadendo edifici e strade, causando feriti;

il sottosegretario di Stato, professor Barberi, e le strutture della protezione civile, pervenuti immediatamente sui luoghi dopo il disastro, si sono perfettamente resi conto dell'accaduto, dei pericoli incombenti sul territorio comunale e dei guasti principali causati dal dissesto idro-

geologico che è seguito all'alluvione. Infatti, un'enorme massa di terreno circostante il torrente San Miceli, da cui sono pervenute le acque responsabili del disastro, potrebbe staccarsi dal fianco della montagna, abbattendosi sul letto del torrente. Pare che la mancata regimentazione delle acque lungo la strada statale n. 18, la mancata realizzazione di opere *in loco* e l'uso dissennato del territorio per realizzare discariche abusive abbiano concorso, e tuttora concorrano, nel determinare il dissesto ed il pericolo; numerosi tratti della fognatura cittadina hanno ceduto sotto la spinta delle acque di piena, rendendo pericoloso il transito sulle strade omologhe; le strade di accesso alle località Marinella e Tonnara sono minacciate da frane, tanto che la prima è stata chiusa al traffico, costringendo numerose persone ad allontanarsi da luoghi abitati e campagne coltivate, senza contare i danni derivati dall'interruzione del movimento turistico in tali zone;

l'amministrazione comunale, che solo da un anno era uscita dalla condizione di predissesto finanziario, ha dovuto affrontare, fino ad oggi e con i propri mezzi, l'emergenza per pronti interventi, asportazione di rifiuti, sistemazione provvisoria di alcuni servizi e strutture, ma il suo bilancio non è certo in condizioni di sostenere le spese necessarie per il ripristino delle canalizzazioni di acque e fogne, il contenimento di frane incombenti, la risistemazione di strade, impianti arborei, arredi ed edifici pubblici, gravemente danneggiati dalla alluvione —:

se siano a conoscenza della situazione di danno e di pericolo, e come intendano intervenire, con urgenza, per risarcire i danni ai privati, per ripristinare le reti fognanti e quelle idriche, le strade, gli arredi urbani, i pubblici edifici e quant'altro danneggiato dalle acque in piena, nonché per realizzare le opere provvisoriale atte a scongiurare il pericolo di crolli ed a garantire la fruizione delle strade interrotte o in pericolo. (3-00435)

(7 novembre 1996).

B) Interrogazioni:

MARTINO, STAGNO d'ALCONTRES, CRIMI, GAZZARA, NUCCIO CARRARA, NANIA, PAGANO e D'ALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una eccezionale ondata di maltempo ha flagellato la città di Messina e la sua provincia;

la pioggia torrenziale — duecentoquarantotto litri per metro quadro in meno di venti ore — che solo casualmente non ha comportato la perdita di vite umane, ha travolto con gravissime conseguenze l'intero territorio. In tutta la provincia sono state seriamente danneggiate, ed in molti casi distrutte, abitazioni e beni mobili, strutture sanitarie e scolastiche, colture pregiate di agrumi di prima qualità, mentre strade, autostrade e linee ferroviarie sono state interrotte;

ancorché vergognosamente trascurate dalle televisioni nazionali, le piene di fango ed acqua in tutta la provincia impongono uno stato di massima allerta ed interventi finanziari al fine di rimediare ai danni, rilevati per centinaia di miliardi;

l'intero comprensorio jonico, nodo strategico tra le città di Messina e di Catania, ed insieme il comprensorio tirrenico, duramente colpiti dall'evento calamitoso, versano adesso in uno stato di assoluta emergenza. In seguito a ciò, i sindaci di Messina e della provincia hanno richiesto lo stato di calamità naturale ed il presidente della provincia ha attivato tutti gli strumenti a propria disposizione per riparare i disastri, mentre la regione è stata sollecitata al fine di appoggiare l'azione delle comunità locali —:

quali urgentissime e straordinarie misure intendano adottare per fronteggiare tempestivamente ed efficacemente l'eccezionale evento calamitoso che ha colpito Messina e la sua provincia;

se intendano dichiarare lo stato di calamità naturale. (3-00281)

(8 ottobre 1996).

RIZZA e CAPPELLA. — *Ai Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Messina e nell'area dello Stretto è piovuto per ben diciotto ore consecutive, con piogge torrenziali che hanno prodotto frane, allagamenti, smottamenti, ponti pericolanti, straripamenti di torrenti in molti luoghi, con danni rilevanti arrecati alle infrastrutture, alle strutture produttive ed alle produzioni agricole;

la quantità d'acqua caduta al suolo è stata di duecentoquarantotto millimetri, quindi assolutamente straordinaria, con effetti drammatici sul territorio e sulle attività produttive —:

se non ritengano necessario dichiarare lo stato di calamità naturale per l'area colpita e che siano effettuati tutti gli interventi in grado di attenuare le difficoltà delle popolazioni e delle attività produttive.

(3-00291)

(8 ottobre 1996).

GAZZARA, CRIMI e STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei primi giorni del mese di ottobre 1996 si sono verificate, in provincia di Messina, eccezionali avversità atmosferiche, con nubifragi e temporali che hanno colpito la città capoluogo e numerosi centri costieri e montani della provincia;

a causa di tali nubifragi si sono verificati frane, smottamenti di terreni e straripamenti di torrenti, che hanno procurato ingentissimi danni a strutture via-

rie, opere di urbanizzazione, edifici pubblici e privati, coltivazioni e strutture aziendali;

in alcune zone sono state distrutte abitazioni, interrotte importanti strade di collegamento e resi inagibili edifici scolastici —:

se non ritengano di dichiarare lo stato di calamità naturale per la provincia di Messina, in modo da rendere possibile a breve termine l'avvio delle procedure che possano consentire provvedimenti economici e finanziari a sostegno delle realtà territoriali e dei cittadini che hanno subito danni ingentissimi a causa delle sopracitate eccezionali avversità atmosferiche. (3-00320)

(15 ottobre 1996).

C) Interrogazione:

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, sono stati previsti interventi urgenti di protezione civile per il ripristino di importanti infrastrutture in Sicilia, ed

in particolare per la città di Noto, sull'onda emotiva per il crollo di un insigne edificio barocco;

il Governo Dini inserì, nel citato decreto-legge, anche interventi per la città di Firenze, collegio elettorale dell'attuale Ministro degli affari esteri;

all'avvenuta decadenza del decreto-legge n. 162, per mancata conversione nei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione, ha fatto seguito il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, che nella sostanza ha reiterato il precedente decreto-legge;

a distanza di diversi mesi nessuna opera infrastrutturale risulta realizzata o avviata al ripristino, com'è stato denunciato dai sindaci di Noto e di Caltagirone e da tanti altri amministratori dei comuni più colpiti dai fatti alluvionali —:

se e quali siano gli interventi finora attivati ai sensi dei decreti-legge n. 162 del 1996 e n. 292 del 1996;

quali siano i tempi prevedibili per l'avvio delle opere da parte dei prefetti competenti per territorio (articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292). (3-00157)

(24 luglio 1996).

DISEGNO DI LEGGE: S. 1400. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 512, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'INCREMENTO E IL RIPIANAMENTO DI ORGANICO DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE NEI SERVIZI D'ISTITUTO (APPROVATO DAL SENATO) (2599)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305, e 2 agosto 1996, n. 406.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 512

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future va-

canze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con

riferimento alla finalizzazione: "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

ART. 1-ter. — (*Interpretazione autentica*).
— 1. Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Incremento e ripianamento degli organici*).

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avrà validità triennale. 3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è au-

torizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene

emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme «sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto).

1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

ARTICOLO 3.

(Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative,

tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

ARTICOLO 4.

(Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996).

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso

nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni.

2. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Norme di amministrazione e contabilità).

1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle

procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

INCREMENTO DI ORGANICO

AREA OPERATIVA TECNICA

PROFILI	QUALIFICA	N. DI UNITÀ
Capo Reparto	VI	60
Capo Squadra	VI	145
Vigili del fuoco.....	V	290
TOTALE GENERALE . . .		495

EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la tabella I, Incremento di organico, Aree operative tecniche con la seguente:

Profili: Ispettori antincendi coordinatori; Qualifica: IX; numero di unità: 55;

Profili: Capo reparto; Qualifica: VI; numero di unità: 30;

Profili: Capo squadra; Qualifica: VI; numero di unità: 120;

Profili: Vigile del fuoco; Qualifica: V; numero di unità: 290;

Totale generale 495.

1. 1.

Selva, Cola, Gasparri.

Al comma 2, sostituire le parole da: e per quelle che si rendono sino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede per il 70 per cento dei posti recati in aumento e per quelli che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997, mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministero dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale — 4° serie speciale — n. 55 del 13 luglio 1993. Alla copertura del restante 30 per cento si provvede mediante concorso pubblico per esami da bandire entro il 31 dicembre 1996 riservato ai vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti ed ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco.

1. 4.

Selva, Cola, Nania, Armaroli, Gasparri.

Al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere dal 31 dicembre 1988. sino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il profilo professionale di vigile del fuoco può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni dalla approvazione. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'approvazione della graduatoria relativa al Concorso da bandire a norma del comma 2.

1. 3.

Selva, Cola, Nania, Armaroli, Gasparri.

Al comma 6, dopo le parole: di conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria

1. 2.

Selva, Cola, Armaroli, Nania, Gasparri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per l'espletamento dei servizi demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze del Ministero dell'Interno, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le esigenze di controllo della qualità, di cui alla norma UNI EN 29000, e del coordinamento della fasi di formazione del programma dei lavori pubblici, ai sensi del 1° comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nella qualifica di dirigente del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di tredici unità. I predetti dirigenti sono preposti agli uffici

centrali e decentrati del servizio di prevenzione e protezione del Ministero dell'Interno ed agli uffici centrali, da istituirsi appositamente, per lo svolgimento dell'attività normativa, ispettiva ed organizzativa conseguente all'applicazione delle norme sopra citate. Gli uffici di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della Sanità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma dovrà tenere conto della specifica competenza in materia, valutata sulla base dei titoli posseduti.

1. 6

Selva, Cola, Armaroli, Nania, Gasparri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per consentire lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici istituiti per effetto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 446, l'organico della qualifica di dirigente del ruolo tecnico del corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di ulteriori due unità.

1. 5.

Selva, Cola, Armaroli, Nania, Gasparri.

ART. 3.

Al comma 2 sostituire le parole da: per alimentare sino alla fine del comma, con le seguenti: per il compenso, in misura non inferiore al sessanta per cento dei medesimi, delle prestazioni rese al di fuori del normale orario dal personale che ha effettuato la prestazione, ivi incluso il personale dirigente.

3. 1.

Selva, Cola, Gasparri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , riconosciuti dal Ministero dell'interno previo esame per l'accertamento della idoneità delle strutture didattiche sulla base di criteri da stabilirsi con decreto del Ministero dell'Interno.

3. 2.

Selva, Gasparri, Cola.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito gli organi collegiali previsti nel citato regolamento saranno corrispondentemente costituiti in seno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. 1.

Selva, Cola, Gasparri.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il decreto-legge n. 512 del 1° ottobre 1996 inerente disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevata l'importanza che una organica politica di potenziamento e razionalizzazione dell'operatività del Corpo dei vigili del fuoco costituisce premessa indispensabile ai fini della prevenzione e del sostenimento dei danni derivanti da calamità naturali in un quadro di una moderna politica per la protezione civile;

impegna il Governo a:

considerare ai fini della copertura di organico nel profilo professionale dei vigili del fuoco la possibilità di provvedere parzialmente con i prossimi concorsi pub-

blici per esame riservato ai vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti;

provvedere all'emanazione del regolamento inerente il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo, mediante un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria;

presentare una legge quadro per un'organica e completa disciplina legislativa e regolamentare del Corpo dei vigili del fuoco.

(9/2599/1)

« Selva, Benedetti Valentini ».

La Camera,

atteso che:

il decreto-legge n. 512 avvia un articolato programma di potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e delle infrastrutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella prospettiva di un disegno organico di potenziamento e di ammodernamento strutturale e funzionale del Corpo;

l'incremento previsto per gli organici del personale del Corpo (pari a 495 unità) appare insufficiente, in rapporto alle esigenze operative delle diverse attività e degli interventi di competenza, sia in considerazione del parametro quantitativo di confronto con il dato medio europeo rispetto alla popolazione destinataria dei servizi, sia in relazione agli obiettivi di protezione civile, di prevenzione e di tutela che richiedono, nei diversi settori, un decentramento reale e adeguato del servizio sul territorio;

le condizioni di sicurezza negli scali marittimi della Sardegna, con specifico riferimento ai porti di Olbia (SS) e Arbatax (NU), appaiono del tutto inadeguate, poiché manca o è carente il servizio nautico di protezione civile e il servizio antincendio nei porti, non essendo attivo

il distacco dei Vigili del fuoco che pure, a norma della legge n. 640 del 13 maggio 1940, dovrebbe essere istituito presso gli scali marittimi, con distacchi permanenti o stagionali, dotati di mezzi terrestri e nautici,

impegna il Governo

nel rispetto delle necessità di decentramento del servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel quadro di una distribuzione omogenea delle strutture portuali antincendio, a studiare la possibilità che gli scali marittimi di Olbia e Arbatax vengano dotati dei distacchi dei vigili del fuoco o potenziare quelli

esistenti, operanti durante tutto il corso dell'anno e non solo per la stagione estiva, stante la rilevanza del traffico commerciale e del trasporto passeggeri che caratterizza, su scala regionale e nazionale, la dimensione e il tasso di attività di questi porti, nonché della presenza di importanti entità industriali, di insediamenti turistici, di attività legate alla pesca e alla navigazione da diporto che richiedono un effettivo e urgente adeguamento dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

(9/2599/2)

« De Murtas, Meloni ».

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996,
N. 520, CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE 28
DICEMBRE 1993, N. 549, RECANTE MISURE A TUTELA
DELL'OZONO STRATOSFERICO (2421)***

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, e 2 agosto 1996, n. 411.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: "gli enti e gli istituti privati di ricerca" ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, ad eccezione del bromuro di metile, cessano nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, secondo le definizioni ivi previste, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del citato regolamento (CE) n. 3093/94. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione e l'esportazione del bromuro di metile cessa nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 82 del 6 aprile 1996 ».

All'articolo 4:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: ", rientranti nei programmi relativi alle materie tecniche e scientifiche" ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994,

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. ».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: « citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 3093/1994 » e all'articolo 4, comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 594/1991 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 3093/1994. ».

ARTICOLO 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

« 3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonché per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996. ».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. ».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. ».

ARTICOLO 3.

1. Al comma 8, lettera i), dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea; ».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12. ».

ARTICOLO 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis*), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune". ».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive. ».

ARTICOLO 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e*, *f* e *h*), 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

ARTICOLO 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549,

riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano comunque entro il 31 dicembre 2003, fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento 94/3093/CEE, secondo le definizioni ivi previste e con la deroga di cui al successivo comma 4. Per le modalità di cessazione e per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996.

2. 1.

Turrone, Scalia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano comunque entro il 31 dicembre 2008 fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento 94/3093/CEE, secondo le definizioni ivi previste e con la deroga di cui al successivo comma 4. Per le modalità di cessazione e per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996.

2. 2.

Turrone, Scalia.

Al comma 1, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A causa degli effetti prodottisi e in applicazione del decreto del Ministero

dell'ambiente 26 marzo 1996 per la regolamentazione delle sostanze dannose per la fascia d'ozono, si concede una deroga al comma 3 del presente articolo per l'uso delle sostanze nei sistemi antincendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e limitatamente a quelle con valori ODP inferiori a 0,065, fino e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. 4.

Turrone, Scalia.

ART. 6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, stabilito in lire 1.000 milioni annui complessivi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. La differenza rispetto all'anno precedente, corrispondente a 2.280 milioni, è destinata ad un fondo di solidarietà a favore dei lavoratori del settore chimico colpiti nella loro attività lavorativa dalle misure più restrittive a tutela dell'ozono. Il fondo di solidarietà è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. 2.

Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente emanato

di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si definiscono ulteriori limitazioni, in tutti i campi di applicazione, delle diverse sostanze sostitutive di quelle delle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, che presentino valori elevati dell'indice di riscaldamento globale ».

6. 1.

Turroni, Scalia.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che la necessaria tutela dell'ozono stratosferico impone di approfondire le cause che danno luogo all'assottigliamento dello strato e la incidenza delle sostanze lesive di cui al presente provvedimento,

impegna il Governo

ad attivarsi, mediante concorso dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti economici e di ricerca, delle università, degli enti e degli istituti privati di ricerca, per l'approfondimento delle cause e dell'incidenza delle sostanze nocive di cui in premessa.

(9/2421/1)

« Riccio ».

La Camera,

premessi che è auspicabile un più incisivo impegno del Governo italiano nella fase ascendente di elaborazione delle direttive comunitarie relative alle problematiche di interesse europeo ed internazionale,

premessi che la data del 31 dicembre 2008, originariamente prevista dal decreto-legge n. 520, del 1996, per la cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione e importazione delle sostanze nocive allo ozono stratosferico, rappresenta la volontà del nostro paese perché la comunità internazionale anticipi la scadenza prevista nel regolamento 3093/94;

impegna il Governo

ad attivarsi presso gli organismi dell'Unione Europea affinché in sede comunitaria si definiscano ulteriori limitazioni alla produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico e si individuino appositi strumenti per favorire la produzione e l'utilizzazione di sostanze alternative.

(9/2421/2).

« Lorenzetti, Albanese, Galdelli, Errigo, Oreste Rossi, Testa, Casinelli, Vigni, Gerardini, Aracu ».

(Nuova formulazione)

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta
antimeridiana del 28 novembre 1996.**

Berlinguer, Calzavara, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Frigerio, Lavagnini, Leccese, Marongiu, Mattioli, Morsetti, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Ricciotti, Rivolta, Rodeghiero, Romano Carratelli, Ruzzante, Sinisi, Spini, Tassone, Turco, Vita.

**Trasmissione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 26 novembre 1996, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza di precettazione del personale dipendente dell'A.R.F.E.A. S.p.A. di Alessandria, in occasione dello sciopero proclamato nei giorni 16, 17, 19 e 21 ottobre 1996, emessa dal prefetto di Alessandria.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera del 26 novembre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LO PRESTI ed altri n. 9/1703/1, concernente l'utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli di bilancio del Ministero del tesoro nn. 4534 e 4535, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del controllo ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti delle seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-104
Lire 1000